

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

STAGIONE INVERNALE 2021/2022

- 1) Con l'acquisto e l'utilizzo dello skipass l'utente dichiara di conoscere ed accettare integralmente le presenti condizioni generali di vendita, pubblicate sul sito internet www.montecampioneskiarea.it.
- 2) La data di apertura e di fine stagione è stabilita dalla società sulla base delle condizioni climatiche e dello stato ed innevamento delle piste.
- 3) La società si riserva di decidere l'apertura e la chiusura degli impianti e delle piste a suo insindacabile giudizio, senza che ciò possa influire sul prezzo del biglietto. Non viene garantita l'apertura di tutti gli impianti di risalita né la sciabilità di tutte le piste. Gli impianti e le piste sono aperti al pubblico come da programma di esercizio predisposto dalla Direzione. Per cause di forza maggiore (guasti elettromeccanici, avverse condizioni atmosferiche ecc) o per lo svolgimento di manifestazioni, gare o allenamenti agonistici, uno o più impianti nonché piste potranno essere chiusi al pubblico senza che ciò possa costituire motivo di indennizzo alcuno al possessore dello skipass.
- 4) Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo. La scelta corretta dell'itinerario e l'andatura dell'utente devono essere adeguati alle proprie capacità, alle condizioni delle piste, allo stato di innevamento, al meteo, alla visibilità e all'orario di apertura.
Ogni sciatore deve attenersi alla normativa Provinciale e Regionale in materia, alle regole di buon comportamento previste dalla legge n. 363/2003 e successive modifiche esposte alle partenze impianti, gli utenti delle piste da sci di età inferiore a 14 anni, sono obbligati ad indossare idoneo casco protettivo.
- 5) Per l'utilizzo delle piste da sci da parte degli sciatori si rimanda alla legge Regionale 8 ottobre 2002 n. 26, al Regolamento Regionale 6 dicembre 2003 n. 22, nonché al Contratto tipo per la fruizione delle aree sciabili nel territorio della Regione Lombardia. Il gestore declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso improprio degli impianti, così come per le conseguenze di comportamenti illeciti da parte degli utenti durante la permanenza sugli impianti e sulle piste. Si raccomanda l'utente di osservare in ogni caso le norme di buon comportamento e di prudenza.
- 6) Lo skipass è un documento strettamente personale e non può essere ceduto a terzi neppure a titolo gratuito.
- 7) Gli skipass giornalieri/tessere ore e plurigiornalieri sono emessi su key card cauzionata al costo di 5,00 € che verranno restituiti al cliente, entro due anni dall'acquisto dello skipass e solo se la tessera è integra.
- 8) Lo skipass stagionale è emesso su key card il cui costo di 5,00 €, la key card non è cauzionata e resta di proprietà del cliente e sulla stessa sono riportati tutti i dati del cliente (nome, cognome, indirizzo, fotografia).
- 9) Al fine di ottenere eventuali sconti praticati sugli skipass è necessario presentare alle casse i necessari documenti d'identità validi (non vi accetta l'autocertificazione).

- 10) L'acquisto dello skipass dei minori comporta da parte del genitore la conoscenza delle responsabilità civili (artt. 2047 e 2048 C.C.) connesse alla sorveglianza del minore, anche all'uso degli impianti; il trasporto del bambino avviene sotto la tutela e vigilanza del genitore/accompagnatore maggiorenne.
- 11) A ogni richiesta degli addetti, gli utenti dovranno esibire lo skipass; qualsiasi abuso nell'utilizzo dello skipass comporta il ritiro, l'annullamento immediato del biglietto e una sanzione di € 200,00.
- 12) Gli skipass stagionali e plurigiornalieri utilizzati parzialmente, annullati e/o ritirati non vengono rimborsati per nessun motivo - non sono rimborsabili gli skipass plurigiornalieri emessi a prezzo ridotto.
- 13) In caso di smarrimento e/o danneggiamento dello skipass stagionale è possibile richiedere copia dello stesso, l'emissione comporta il pagamento di 15,00 € quali diritti di segreteria.
- 14) Solo in caso di subentrata e comprovata (con certificato di Pronto Soccorso) inabilità fisica allo svolgimento dell'attività fisica è possibile avere il rimborso parziale dello skipass stagionale presentandosi all'ufficio centrale entro 8 giorni dal riscontro della subentrata inabilità fisica, con i necessari documenti che attestino lo stato di impossibilità allo svolgimento dell'attività sportiva.
- 15) L'art. 30 del Decreto legislativo 40/2021 recita: "lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un'assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi."
La data di entrata in vigore della legge è 01/01/2022 e la sanzione di carattere amministrativo prevista per chi non possiede l'assicurazione va da 100,00 a 150,00€, oltre al ritiro dello skipass.
- 16) Per motivi di sicurezza è proibito frequentare le piste fuori dall'orario di servizio. I trasgressori saranno responsabili delle eventuali conseguenze dannose di tale violazione sia civilmente che penalmente, eventuale intervento di recupero sarà effettuato a pagamento.
- 17) In caso di infortunio sulle piste il primo soccorso è garantito ed il trasporto dei feriti potrebbero essere a pagamento.
Il titolare di ogni skipass e/o genitori esercenti la potestà parentale sui minori titolari di ogni skipass autorizzano espressamente Montecampione Ski Area S.r.l. al trattamento dei propri dati personali per tutte le finalità.